

**L'ACCERTAMENTO DELLE PROPRIETÀ COLLETTIVE
DELLE COMUNITÀ FRAZIONALI DI TRENTINO E SÜDTIROL**

ABSTRACT

IL CASO PINETANO

Südtirol e Trentino vedono la presenza nel loro territorio di innumerevoli comunità di abitanti, più o meno numerose che, fin dalla notte dei tempi animano le valli inerpicandosi fin nei luoghi più ameni che, con la perseveranza la cura lo sforzo diretto e autonomo di intere generazioni, hanno reso accogliente alla vita umana e preservato un *Kulturlandshaft* maestoso e selvaggio.

Le condizioni del territorio e la saggezza delle popolazioni hanno fatto sì che accanto alle proprietà private si formasse, unitamente ad altri istituti caratteristici quali quello del maso chiuso, un vastissimo patrimonio immobiliare, prevalentemente dal carattere agro-silvo-pastorale-montano mantenuto nel possesso e quindi alla proprietà indivisa inalienabile, inusucapibile ed indivisibile delle comunità.

Qui le proprietà immobiliari si trovano tutte al libro fondiario e quelle delle comunità di abitanti, salvo casi particolari ben noti, sono allibrate al *foglio B* con varia denominazione che riecheggia quella della comunità originaria (ad esempio "Frazione di ...", "Comune di ...", "Comunità degli abitanti di ..."), o che mescola la denominazione della comunità originaria con quella amministrativa (ad esempio "Comune di ... - Frazione di ...", "Frazione di ... - Comune di ...", "Frazione di ... del Comune di ...", "Frazione di ... del Comune politico di ...", ed altre ancora).

Comune e Frazione sono sinonimi ove si riferiscono alla *comunità degli abitanti* stanziati in un certo territorio e che ivi mantengono la loro residenza, ma non vanno confusi con le ripartizioni amministrative e segnatamente con il Comune amministrativo, che è ente soggettivamente ed oggettivamente diverso, anche ove svolga funzioni sussidiarie quale quella di amministrazione dei beni delle suddette comunità. In questo senso la denominazione tavolare è stata talvolta travisata dalle pubbliche amministrazioni, costringendo le comunità, con singoli abitanti e/o relative rappresentanze ad attivarsi per riaffermare che la proprietà spetta alle comunità e non agli enti pubblici di riferimento.

Viene in rilievo al riguardo uno dei contenziosi che hanno interessato la giurisdizione del Commissariato Usi Civici per le Province di Trento e Bolzano fin dai primi anni dalla sua istituzione a seguito della Legge 1766/1927 (la legge italiana di riferimento in materia) che affronta i vari temi della **titolarità dei beni** -in capo agli abitanti nel loro complesso e quali singoli appartenenti alla comunità originaria-, del **titolo di proprietà**, del **contenuto del diritto**, della **separata amministrazione**, delle **origini** della proprietà collettiva in Trentino e nell'Alto Adige (sia con riferimento ai vari regimi "statali" che si sono succeduti -con i richiami alla consuetudine, all'impero Romano, allo sfacelo barbarico, al governo dei Vescovi, all'Impero Austriaco, al Regno d'Italia-, sia con riferimento all'individuazione storica dei beni e dei loro possessori -parlando dei *bona publica*, che fanno capo all'*ordo* dei cittadini, dei vicini o dei coloni, che soli avevano continuato ad esistere e a trattare i beni collettivi come di loro esclusiva appartenenza, in contrapposizione alla *civitas* romana come persona giuridica che è stata travolta nello sfacelo barbarico-, sia con riferimento all'individuazione del progressivo delinearsi dei vari assetti fondiari collettivi, e ciò proprio partendo dalle *universitates bonorum* dei vici, delle Comunità generali e delle altre associazioni singole che sotto vari nomi -consortele, interessenze, vicinie, etc.-, si costituirono e mantennero in grande numero, e sotto forme diverse, tanto nel Trentino che nell'Alto Adige), dell'**autonomia delle comunità** e dei **principi di diritto che hanno**

permesso agli assetti fondiari collettivi di resistere, tenacemente, al susseguirsi dei vari ordinamenti -con i richiami i) al principio, di diritto amministrativo, che per effetto del passaggio da un ente ad un altro o degli scioglimenti o delle fusioni verificatesi nell'ambito discrezionale amministrativo, non possano operarsi modificazioni nei titoli di proprietà, né turbarsi situazioni di diritto preesistenti, né far partecipare al godimento degli usi civici persone estranee alla collettività titolari, anche nei rapporti delle frazioni col capoluogo, che la qualità originaria dei beni non potesse perdersi o trasformarsi per effetto di aggregazioni o modificazioni o clausole che regolassero i rapporti delle frazioni o delle associazioni col capoluogo; ii) al principio per cui la demanialità si presume in mancanza di prova contraria; iii) al fatto che la proprietà dei beni rimase intavolata nei libri fondiari ai proprietari originari-.

Avv. Mauro Job

38122 Trento - Via dei Paradisi, 15/2 - Tel. 0461 263775 - e-mail maurojob@maurojob.it